

La presente deliberazione viene affissa il 13 SET. 2013 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 73 del 12 SET. 2013 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 48 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

**Oggetto:** recepimento ed adozione schema di convenzione tipo per l'attivazione di tirocini formativi predisposto dalla Regione Campania allegato alla Delibera di G.R. n.243 del 22/07/2013

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di SETTEMBRE <sup>alle ore 11,30</sup> presso la Rocca dei Rettori il commissario straordinario prof. Aniello Cimitile, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.04.2013, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Mario Bianchino

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso

- che in data 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province ha sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini";
- **che** la Giunta Regionale della Campania con Delibera n.243 del 22/07/2013, ha apportato modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010-"Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale n.14 del 18/11/2009, art.54 co.1 lett.b)"Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della "qualità del lavoro"-Disciplina dei tirocini di formazione e orientamento;

### Valutata

- la necessità di rendere uniforme l'utilizzo dello schema di convenzione tipo predisposto dalla G.R. della Campania con deliberazione n.243 del 22/07/2013 valido per la sottoscrizione dei tirocini formativi nell'ambito dei Centri per l'Impiego di questa Provincia.

### Visto

- lo schema di convenzione tipo per l'attivazione di tirocini formativi predisposto dalla Regione Campania allegato alla Delibera di G.R. n.243 del 22/07/2013;

**Ritenuto** doversi provvedere in conformità a quanto sopra.

**Per** le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta

Il Dirigente del Settore  
Avv. Vincenzo Catalano

Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Il Dirigente del Settore Gestione Economica Finanziaria  
Dr. Raffaele Bianco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Prof. Aniello Cimitile

**DELIBERA**

La premessa è parte integrante del presente dispositivo

**Di approvare lo schema di convenzione tipo per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento da utilizzare in Provincia di Benevento**

**Di rendere la presente immediatamente eseguibile**



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Advocatura-Organizzazione del Personale  
e Politiche del Lavoro  
Servizio per l'Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili  
e Formazione Professionale

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN REGIONE CAMPANIA

### TRA

La Provincia di Benevento con sede in Benevento-Via XXV luglio, 14-Benevento C.F.92002770623 d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentata legalmente dall'Avv. Vincenzo Catalano Dirigente del Settore Advocatura-Organizzazione del Personale e Settore Politiche del Lavoro-nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

E

Il/La..... con sede legale in ..... codice fiscale  
..... d'ora in poi denominato "soggetto ospitante, rappresentato/a legalmente da  
..... nato a ..... il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

### PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro la Regione promuove e tutela il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, non costituente rapporto di lavoro;
- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 0.25 a 29 bis del Regolamento n.9/2010 e ss.mm.ii.;
- che la presente convenzione è conforme allo schema di convenzione allegato e parte integrante del Regolamento n.9/2010 e ss.mm.ii.;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .... soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore.
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione (All. 1).

#### Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore del



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale  
e Politiche del Lavoro  
Servizio per l'Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili  
e Formazione Professionale

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN REGIONE CAMPANIA

tirocinante indicato dal soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione. Inoltre, al termine del tirocinio, insieme con il legale rappresentante del soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.

3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il tirocinante è impegnato, e ad agevolare in ogni modo il compito.

4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorire lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.

5. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:

- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
- c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
- d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- f. l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

### Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- c. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- e. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

### Art. 4

1. Il soggetto ospitante assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al soggetto promotore.

2. Il medesimo soggetto ospitante si impegna a osservare gli obblighi di informazione di cui all'art. 27 bis del regolamento regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.

### Art. 5 - Rinvio



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale  
e Politiche del Lavoro  
Servizio per l'Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili  
e Formazione Professionale

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN REGIONE CAMPANIA

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla L.R. n.14/2009, al regolamento emanato con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché alla legislazione vigente in materia.

### DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Benevento, \_\_\_\_\_

Firma del soggetto promotore

\_\_\_\_\_  
Firma del soggetto ospitante

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

### PROGETTO FORMATIVO DEL TIROCINIO

Convenzione stipulata per la realizzazione di un tirocinio di formazione ed orientamento (lett.A) SI  NO

Convenzione stipulata per l'inserimento/reinserimento di inoccupati, disoccupati, lavoratori in cig/mobilità (lett.B) SI  NO

Soggetto con handicap ex legge n. 68/1999 SI  NO  Soggetto svantaggiato ex legge n. 381/1991 SI  NO

Soggetto ospitante \_\_\_\_\_ Comune o Stato estero Sede  
\_\_\_\_\_ Prov.

\_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ fax \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e-mail

\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Natura giuridica del soggetto ospitante ente pubblico  azienda privata  associazione  studio professionale

Legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ Attività

economica esercitata \_\_\_\_\_ Cod. ATECO \_\_\_\_\_

Dipendenti

in forza n. \_\_\_\_\_ di cui a tempo indeterminato n. \_\_\_\_\_ di cui a tempo determinato n. \_\_\_\_\_ Tirocini di  
formazione ed orientamento ex legge 24 giugno 1997, n. 196, già in corso alla data odierna n. \_\_\_\_\_



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale  
e Politiche del Lavoro  
Servizio per l'Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili  
e Formazione Professionale



## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN REGIONE CAMPANIA

Cognome e nome del tirocinante \_\_\_\_\_ Sesso M  F   
 Comune o Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ data  
\_\_\_\_\_, Cittadinanza

U.E.  \_\_\_\_\_ Cittadinanza extra U.E.  \_\_\_\_\_  
Permesso di soggiorno (da allegare) n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ scadenza  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale

\_\_\_\_\_ Comune o Stato estero di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Cellulare \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Titolo di studio \_\_\_\_\_ conseguito il \_\_\_\_\_ con voto  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ svolgimento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ tirocinio: \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Area \_\_\_\_\_ aziendale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ inserimento \_\_\_\_\_

Durata del tirocinio n. \_\_\_\_\_ mesi, a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_

Orario di svolgimento del tirocinio:

lunedì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

martedì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

mercoledì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

giovedì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

venerdì dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

sabato dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_;

domenica dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.

Tutore \_\_\_\_\_ (indicato \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ soggetto \_\_\_\_\_ promotore)

\_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ studio \_\_\_\_\_ professione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Responsabile \_\_\_\_\_ indicato \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ soggetto \_\_\_\_\_ ospitante \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ studio \_\_\_\_\_ professione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale  
e Politiche del Lavoro  
Servizio per l'Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili  
e Formazione Professionale



## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN REGIONE CAMPANIA

### Polizze Assicurative:

posizione assicurativa INAIL n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ accesa presso la sede di  
 \_\_\_\_\_  
 responsabilità civile Compagnia \_\_\_\_\_ polizza n.  
 \_\_\_\_\_  
 Figura professionale oggetto del tirocinio (CP ISTAT 2011)

### Obiettivi del tirocinio:

agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;  
 migliorare il tasso di occupabilità del tirocinante;  
 sviluppare le competenze tecnico-professionali del tirocinante;  
 altro \_\_\_\_\_ (specificare)

### 11. Modalità di svolgimento del tirocinio e metodologia di apprendimento:

- alternanza formazione teorico-pratica;
- affiancamento del tirocinante a soggetti interni e/o esterni professionalmente qualificati;
- somministrazione al tirocinante di nozioni di difficoltà gradualmente crescente secondo le sue capacità di apprendimento;
- pianificazione (planning) delle attività secondo un calendario settimanale □ quindicinale □ mensile □ ;
- verifica ed eventuale rimodulazione del percorso formativo;
- altro \_\_\_\_\_ (specificare)

### 12. Contenuti del tirocinio:

- organizzazione aziendale e del lavoro;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);
- contenuti tecnico-professionali specifici (indicare in dettaglio)



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale  
e Politiche del Lavoro  
Servizio per l'Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili  
e Formazione Professionale



## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO IN REGIONE CAMPANIA

13. Indennità di partecipazione:

€ \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) mensili;

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

rimborso spese documentate (vitto, trasporto, altro);

tickets restaurant;

\_\_\_\_\_ altro (specificare)

14. Obblighi del tirocinante:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutori e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

15. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ed aziendali ed assunzione di responsabilità:

Con la sottoscrizione del presente progetto si autorizza il trattamento dei dati personali e del soggetto ospitante ai sensi

e per gli effetti del decreto lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Agli effetti delle vigenti leggi e nella consapevolezza delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci, si dichiara che tutti i dati sopra riportati sono veri.

Benevento, \_\_\_\_\_  
Firma e timbro del soggetto ospitante

\_\_\_\_\_  
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

\_\_\_\_\_  
Firma del soggetto promotore

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Servizio per l'Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili e Formazione Professionale  
Benevento-Via XXV Luglio, 14 ☎ 0824/774703 -Fax 326624  
cpibenevento@provinciabenevento.it

Servizio per l'Impiego, Orientamento, Politiche Giovanili e Formazione Professionale  
Benevento-Via XXV Luglio, 14 ☎ 0824/774703 -Fax 326624  
cpibenevento@provinciabenevento.it



## **Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013**

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 5 Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2010, N. 9 -REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 18 NOVEMBRE 2009, ART. 54 COMMA 1 LETT. B) "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL LAVORO" - DISCIPLINA DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **PREMESSO CHE**

- a) la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- b) la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.
- c) l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- d) l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 24 gennaio 2013 sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" sancisce l'adozione di indirizzi condivisi nell'esercizio delle competenze legislative e regolamentari regionali e impegna le regioni e le province autonome a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- a) nell'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali che adotta le "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il rilancio dell'apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
- b) la Commissione europea nel documento di lavoro "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012) 173 finali, pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;

#### **CONSIDERATO CHE**

- a) la legge regionale 14/09, "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" all'art. 50 comma 2 prevede che "i soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale" di cui all'art.54 comma 1 lettera b);
- b) Che il Regolamento n. 9/2010 nel dare attuazione alla Legge Regionale n.14/2009 ha definito, al CAPO VII, le disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, ai sensi della previgente normativa nazionale sulla materia.

### RITENUTO

- a) di dover provvedere, in attuazione dall'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento in data 24 gennaio 2013, all'approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9 – Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” riportandone il testo integrale che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante;
- b) di dover approvare l'allegato schema Schema di convenzione per l'attivazione di tirocini formativi in Regione Campania (allegato A);

**DATO ATTO** che la proposta di modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di tirocini formativi e di orientamento è stata condivisa dalle parti sociali e dall'associazionismo categoriale con un Accordo sottoscritto in data 11 giugno 2013 che approva il succitato testo di “Regolamentazione Regionale in materia di promozione e disciplina dei tirocini formativi”;

### PRESO ATTO

- a) del parere favorevole espresso con nota prot. 11239/UDCP/GAB/UL del 12/07/2013 dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale alla proposta di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010 n.9 “Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) *Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*”;
- b) del parere favorevole espresso dal Settore Consulenza Legale e Contenzioso dell'AGC Avvocatura con nota n. 577049;

### VISTI

- l'Accordo CSR del 24 gennaio 2013;
- la l.r. n. 14 del 24.11.2009
- il Regolamento regionale n. 9/2010;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

### DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente

1. di provvedere, in attuazione dall'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento in data 24 gennaio 2013 all'approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale 2 aprile 2010 n.9 – Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54 comma 1 lett. b) “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” riportandone il testo integrale che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante;
2. di approvare l'allegato Schema di convenzione per l'attivazione di tirocini formativi in Regione Campania (allegato a)
3. di inviare il presente provvedimento ad ognuno per la propria competenza al Consiglio Regionale, al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla AGC 17, all'Arlas, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul Burc.

## Relazione descrittiva

Con il presente provvedimento si intende procedere all'adeguamento del regolamento regionale n. 9 del 2010 nella parte riguardante il Capo VII – Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento art. 25, 26, 27, 28 e 29.

L'intervento regolamentare si rende necessario a seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013 sul documento recante 'Linee guida in materia di tirocini' che le Regioni e le province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative entro sei mesi. La proposta di modifica al regolamento non presenta oneri finanziari per l'Ente Regione.

## Regolamento regionale

“Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b) (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro).

### Art. 1

#### *Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento reca modifiche agli articoli da 25 a 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale), in attuazione dell’articolo 50, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro).

### Art. 2

#### *Inserimento dell’articolo 24-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Prima dell’articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 24-bis Definizioni, tipologie di tirocinio e ambiti di applicazione

1. Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
3. L’attivazione di un tirocinio formativo disciplinato ai sensi della presente regolamentazione richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un soggetto proponente, fermi restando gli obblighi di cui alla presente disciplina in capo al soggetto promotore e al soggetto ospitante.
4. Le tipologie di tirocinio oggetto della presente disciplina sono:
  - a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio dalla scuola al mondo del lavoro;
  - b) tirocini di inserimento e reinserimento, finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età da lavoro che si trovano in una delle condizioni di cui all’articolo 25-ter,

comma 1, lettera b):

- c) tirocini di orientamento e formazione o, di inserimento o reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), delle persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
5. Non rientrano tra i tirocini disciplinati dal presente capo:
    - a) i tirocini curriculari, previsti nei percorsi scolastici, universitari e dei centri di formazione abilitati;
    - b) i tirocini transnazionali, previsti nell'ambito di programmi per la formazione e l'istruzione nei Paesi comunitari;
    - c) i tirocini estivi;
    - d) i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero, ospitati nell'ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale;
    - e) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche.
  6. Il presente capo è riferito ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto promotore o ospitante, o il territorio di residenza o provenienza del tirocinante che può essere anche cittadino non appartenente all'Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
  7. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, nonché nel caso di tirocini che prevedono attività formativa in più regioni, il presente capo si applica nei casi in cui la Campania sia la regione sede di realizzazione del tirocinio. La Regione può, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.”.

## Art. 2

### *Sostituzione dell'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. L'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

*“Art. 25 Soggetto promotore*

1. Il soggetto promotore è un soggetto pubblico o privato, accreditato o autorizzato che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell'ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 25-ter.
2. Rientrano tra i soggetti promotori:
  - a) i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS);
  - b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
  - c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
  - d) i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate;
  - e) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi;
  - f) i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla

Regione:

- g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.
3. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house* sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.
4. Il soggetto promotore è tenuto a:
- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
  - b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;
  - c) nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27;
  - d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
  - e) rispettare gli obblighi di cui all'articolo 27-bis e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell'articolo 29.”.

### Art. 3

*Inserimento dell'articolo 25-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Dopo l'articolo 25 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

*“Art. 25-bis Soggetto ospitante*

1. Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:
- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
  - b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili;
  - c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
  - d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante nomina il tutore del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 27, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a

- quelli del tutore sostituito.
3. In capo al soggetto ospitante sono posti gli obblighi informativi di cui all'articolo 27-bis.”.

#### Art. 4

##### *Inserimento dell'articolo 25-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Dopo l'articolo 25-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

##### *“Art. 25-ter Tirocinante*

1. I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti:
  - a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio;
  - b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). In questo caso il tirocinio è attivabile sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
  - c) per i tirocini formativi e di orientamento o, di inserimento o reinserimento, i soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
  - b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
  - e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;
  - f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
3. Per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati di cui al comma 1, lettera c), e dei lavoratori in mobilità o sospesi in CIGO di cui al comma 1, lettera b), è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che tali soggetti, in età lavorativa, non abbiano assolto l'obbligo scolastico.”.

#### Art. 5

##### *Sostituzione dell'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. L'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

*“Art. 26 Numero massimo di tirocini*

1. Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è possibile accogliere:
  - a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;
  - b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;
  - c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;
  - d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;
  - e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;
  - f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell'organico a tempo indeterminato.
2. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
3. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1, i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Sono inoltre esclusi quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).
4. Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che:
  - a) ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante;
  - b) alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari.
5. Le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possono usufruire dei tirocini formativi a condizione che il periodo di durata di questi ultimi sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero dei lavoratori a tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare.”.

Art. 6

*Inserimento dell'articolo 26-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Dopo l'articolo 26 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

*“Art. 26-bis Durata del tirocinio*

1. Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle

- attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima:
- a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  - b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
  - c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
  - d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, fermo il rispetto delle norme sull'assunzione delle categorie cosiddette protette.
2. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. E' consentita la stipula di una ulteriore convenzione di tirocinio fra gli stessi soggetti, per l'arricchimento del bagaglio professionale già conseguito o per la formazione di una diversa professionalità, a condizione che la somma dei periodi delle due distinte convenzioni di tirocinio, anche se stipulate con soggetti promotori diversi, non ecceda i limiti massimi di durata sopra stabiliti.
  3. Al tirocinante è consentita la stipula di più tirocini presso distinti soggetti ospitanti.
  4. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
  5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.
  6. E' consentito al soggetto ospitante interrompere un rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
    - a) verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi posti a suo carico, da accertarsi con l'intervento del tutore designato dal soggetto promotore;
    - b) insorgere di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione guadagni, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in mobilità del personale.”.

#### Art. 7

##### *Inserimento dell'articolo 26-ter al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Dopo l'articolo 26-bis del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

##### *“Art. 26-ter Indennità di partecipazione*

1. Il soggetto ospitante, con eccezione dei casi previsti al comma 2, ha l'obbligo di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. La Regione può definire agevolazioni o misure di sostegno in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.
2. L'indennità non è erogata al tirocinante se questi è un lavoratore in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, trattandosi di soggetto già percettore di una forma di sostegno del reddito.
3. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza

finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

4. La Regione, per garantire l'inclusione e assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla all'articolo 24-*bis*, comma 4, lett. c), ha facoltà di prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per i tirocinanti di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1, lett. c).
5. La percezione dell'indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente.
7. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire di altre eventuali agevolazioni ossia dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.”.

#### Art. 8

##### *Inserimento dell'articolo 26-quater al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Dopo l'articolo 26-*ter* del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

##### *“Art. 26-quater Limiti nell'utilizzo dei tirocini*

1. Il tirocinante non può essere destinato allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo né impegnato in attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo. A tale ultimo proposito, sono considerati di insufficiente contenuto professionale e conseguentemente esclusi dalla possibilità di stipulare tirocini tutti i profili professionali collocati nell'ultimo livello di inquadramento di cui alla classificazione del personale del contratto collettivo in ipotesi applicabile al soggetto ospitante in ragione dell'attività da esso svolta.
2. Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso è ad esso fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli necessari alla sua organizzazione aziendale.
4. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifica lo svolgimento anche in fascia serale. E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.
5. Fra le stesse parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio e alle condizioni di cui all'articolo 26-*bis*, comma 3.”.

Art. 9

*Sostituzione dell'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. L'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

*“Art. 27 Tutorato*

1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti:
  - a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d'intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire;
  - b) coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
  - c) monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
  - d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, se diverso da una pubblica amministrazione;
  - e) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
2. Il tutore del tirocinante è individuato dall'azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo, per garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.
3. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio ai sensi dell'articolo 26 pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell'azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l'attività prevalente.
4. Ogni tutore del tirocinante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti e svolgere le seguenti funzioni:
  - a) favorire l'inserimento del tirocinante, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone inoltre il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
  - b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
  - c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze e al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
  - d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
  - e) redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante.
5. Insieme al tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, il tutore del tirocinante collabora per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.”.

Art. 10

*Inserimento dell'articolo 27-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Dopo l'articolo 27 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

*“Art. 27-bis Convenzione, progetto formativo e obblighi informativi*

1. L'attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o un suo procuratore, corredata di un progetto formativo sottoscritto anche dal tirocinante oppure dal suo rappresentante legale se minore. Entrambi gli atti sono predisposti secondo i modelli allegati al presente regolamento. La convenzione può essere anche generale e riguardare più tirocini anche di diverse tipologie.
2. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo. Essa può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 26.
3. Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante, predisposto dal soggetto ospitante con la collaborazione del tutore designato dal soggetto promotore, contiene:
  - a) i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
  - b) il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
  - c) la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento (codici di classificazione CP Istat) e il settore di attività (codici di classificazione ATECO);
  - d) gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;
  - e) la durata del tirocinio, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 26-bis;
  - f) l'entità e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio, con i limiti e le precisazioni di cui all'articolo 26-quater;
  - g) gli estremi identificativi delle assicurazioni presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile;
  - h) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di indennità di partecipazione e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.
4. In capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
5. L'avvenuta comunicazione assolve agli obblighi di conferimento nei confronti dell'ispettorato del lavoro e dei soggetti promotori. Le modalità informatiche di conferimento ai predetti soggetti da parte del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie sono definite e attivate in conformità delle disposizioni adottate in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.
6. Il soggetto promotore è responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.
7. Il soggetto ospitante assolve agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria.”

Art. 11

*Sostituzione dell'articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. L'articolo 28 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

*“Art. 28 Misure di promozione, agevolazione e sostegno*

1. La Regione assicura la messa a disposizione dei propri strumenti informatici e dei propri siti istituzionali per azioni finalizzate alla promozione dei tirocini formativi. In particolare, attraverso l'Arlas è assicurata l'assistenza tecnica e l'accesso al servizio cliclavorocampania per la proposizione di richieste e di offerte di tirocini e per la registrazione dei curricula dei tirocinanti nel sistema regionale e nazionale di borsa lavoro.
2. La Regione, in coerenza con i propri obiettivi programmatici di inclusione e di politica attiva del lavoro e con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari, può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno dei tirocini per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione di cui all'articolo 26-ter.
3. La Regione può disporre l'attribuzione di misure di agevolazione o sostegno atte a promuovere il passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea.
4. La Regione, in coerenza con obiettivi di politica attiva del lavoro previsti dalla programmazione regionale e destinati a specifici target di beneficiari, può sostenere con misure di incentivazione l'assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante il tirocinio a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e che l'assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione.
5. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e di raccordo per l'intero ambito di utilizzo dello strumento del tirocinio, con riguardo anche ai tirocini non disciplinati dal presente capo, quali quelli curriculari, sovranazionali o estivi e, per quanto riguarda i tirocini di pratica professionale e di accesso alle professioni ordinistiche, promuovendo la convergenza con quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 (Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti) e dalla legge regionale n. 20 del 2012.
6. La Regione può realizzare programmi e sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini nell'ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l'accesso all'apprendistato professionalizzante di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.
7. La Regione favorisce, promuove e sostiene l'utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20 del 2012.”.

#### Art. 12

*Sostituzione dell'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. L'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è sostituito dal seguente:

*“Art. 29 Misure di accompagnamento, monitoraggio e controllo*

1. Al termine del tirocinio il tutore nominato dal soggetto ospitante trasmette al soggetto promotore la relazione finale o idonee schede descrittive dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante. Il competente centro per l'impiego provvede alla registrazione sul libretto formativo del tirocinante delle competenze da esso acquisite

mediante il tirocinio svolto, solo se lo stesso ha partecipato ad almeno il 70 per cento delle ore di attività formativa originariamente previste.

2. La Regione, attraverso il Nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, promuove il monitoraggio dei tirocini formativi attivati ai fini della verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, dell'accertamento in itinere del percorso formativo e della rilevazione ex post dell'impatto occupazionale da essi determinato.
3. L'Arlas redige annualmente un rapporto di analisi e monitoraggio di attuazione dei tirocini sulla base delle informazioni conferite al nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie e di altre informazioni disponibili. A fini di monitoraggio, valutazione e controllo, i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti sono tenuti a conferire, su richiesta, ogni ulteriore informazione utile ad integrare i dati e la documentazione trasmessi ai sensi dell'articolo 27-bis.
4. Attraverso opportune intese con gli organi ispettivi sono effettuati controlli incrociati per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 27-bis a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
5. Alle attività di monitoraggio sovrintende una cabina di regia, presieduta dall'assessore delegato in materia con la partecipazione delle forze sociali.
6. I risultati di realizzazione di convenzioni e tirocini nonché gli esiti diretti e indiretti di assunzione di tirocinanti, se relativi a soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale, sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di premialità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.

#### Art. 13

##### *Inserimento dell'articolo 29-bis al regolamento regionale n. 9 del 2010*

1. Dopo l'articolo 29 del regolamento regionale n. 9 del 2010 è inserito il seguente:

##### *“Art. 29-bis Disciplina sanzionatoria e riutilizzo delle risorse*

1. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 27-bis è punito a norma delle vigenti leggi e preclude al soggetto ospitante la stipula di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.
2. Nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio di cui all'articolo 27-bis costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito. Nei confronti del soggetto inadempiente è inoltre applicata una sanzione amministrativa di ammontare pari a quello dell'indennità non erogata, con un minimo di euro 1000,00 e un massimo di euro 6000,00.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti nel bilancio della Regione Campania con il vincolo del loro utilizzo per finalità di promozione e sostegno dei tirocini formativi.
4. Se nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle sue articolazioni territoriali il tirocinio non risulta conforme al presente capo, il personale ispettivo procede, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione di ogni connessa e conseguente sanzione amministrativa applicabile in tali ipotesi disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Sono applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. I casi di irregolarità o inadempienza che danno luogo ai provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, riconducibili in misura significativa e ricorrente a singoli soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 2, per i quali è previsto l'accreditamento regionale,

sono utilizzati dalla Regione ai fini della valutazione e del riconoscimento dei requisiti di efficienza ed efficacia e dei punti di penalità previsti dal sistema regionale di accreditamento.”.

Art. 14

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini".

Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la nota in data 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la lettera del 18 dicembre 2012, con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 18 gennaio 2013, con la quale la predetta nuova versione è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro innovazione e ricerca, ha trasmesso l'avviso tecnico favorevole sulla predetta nuova versione del documento;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'accordo condizionato all'accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato sub A), parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto presente di ritenere accoglibili le predette richieste emendative;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di disporre del tempo necessario per la valutazione dell'impatto finanziario dell'accordo di cui trattasi;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di accordo in oggetto, nella versione risultante dall'accoglimento delle richieste emendative di cui al predetto Allegato sub A), a condizione che la conclusione del procedimento valutativo in corso presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dicastero proponente acquisisca l'assenso del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Considerati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2003, n. 12 recante "Articolo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall'art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Modalità di assunzione e profilo sanzionatorio";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 37 recante "Adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro, aspetti sanzionatori";



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 1 agosto 2005;
- la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 gennaio 2007 recante "Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi";
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Tenuto conto che:

- nell'Intesa tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali che adotta le "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il rilancio dell'apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
- la Commissione europea nel documento di lavoro "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012) 173 final), pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;

Premesso che:

- al fine di qualificare l'istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
  - a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
  - b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell'ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13 delle Linee guida, a verificare l'effettiva efficacia delle misure volte a sostenere i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.

Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. di adottare le "Linee guida in materia di tirocini", Allegato 1), parte integrante del presente accordo;
2. che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
3. che le regioni e province autonome si impegnano a definire, con appositi accordi, disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto previsto nelle linee guida al paragrafo 9;
4. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'applicazione delle Linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
5. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
6. che dall'applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*E. Siniscalchi*



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi

*P. Gnudi*


*[Handwritten signature]*

## Linee guida in materia di tirocini

*ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92*

### Premessa

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
2. Durata del tirocinio
3. Enti pubblici titolari
4. Soggetti promotori
5. Soggetti ospitanti
6. Modalità di attivazione
7. Garanzie assicurative
8. Comunicazioni obbligatorie
9. Modalità di attuazione
10. Tutorship
11. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite
12. Indennità di partecipazione
13. Monitoraggio
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria



### a) I riferimenti europei

La Commissione Europea nell'ambito della strategia Europa 2020 pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro.

Infatti, la promozione di tirocini di buona qualità viene considerata dalla Commissione un elemento rilevante per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 perché favorisce un più facile inserimento nel mondo del lavoro e la mobilità geografica in particolare dei giovani.

Il documento "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione", avvia una consultazione pubblica finalizzata a raggiungere il necessario consenso in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio. In questo quadro la Commissione ritiene necessaria la definizione di una Carta europea dei tirocini di qualità.

La Commissione auspica un "contratto di tirocinio europeo" che, come format unico di riferimento, dovrebbe indicare gli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata e, se del caso, l'ammontare della retribuzione/compenso/indennità.

La Commissione valuta inoltre, che al termine del tirocinio dovrebbe essere consegnato al tirocinante un certificato indicante la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

L'Europa pone, inoltre, la necessità di prevedere una durata ragionevole per i tirocini.

Infine, la Commissione ritiene necessaria la trasparenza delle informazioni rispetto ai diritti e agli obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante e, se i tirocini sono inseriti in percorsi formativi strutturati, dell'istituto di istruzione coinvolto.

### b) I riferimenti normativi italiani e gli obiettivi delle Linee guida

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, all'articolo 1, comma 34, prevede la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- l'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

Le presenti Linee guida sono da ritenersi in continuità con l'impegno già assunto da Governo, Regioni e Parti Sociali con la sottoscrizione dell'intesa per il rilancio dell'apprendistato dell'ottobre 2010, nel quale le Parti hanno concordato l'avvio di un percorso che avrebbe dovuto portare alla predisposizione di Linee guida nazionali in materia di tirocini al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso all'istituto dell'apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani.

Le presenti Linee guida sono definite al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi provvedimenti.

Il contenuto delle Linee guida indica taluni *standard* minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.

Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:



- a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il *Lifelong Learning Programme*;
- d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
- e) i tirocini estivi.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.

Le presenti Linee guide contengono principi e criteri applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.

### 1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

- a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

### 2. Durata del tirocinio

La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere superiore a sei mesi.

La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere superiore a dodici mesi.

La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi; per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.



... proprie del tirocinio per le persone di cui alla lettera c) del paragrafo 1, le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

### 3. Enti pubblici titolari

Fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

### 4. Soggetti promotori

Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

I tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i..

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti *in house*.

### 5. Soggetti ospitanti

Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente punto 2.



I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

#### **6. Modalità di attivazione**

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione; b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

#### **7. Garanzie assicurative**

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante nell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.



## 8. Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.

Il Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l'11 luglio 2002, definirà le modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo congiuntamente alle comunicazioni obbligatorie.

## 9. Modalità di attuazione

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo politico o protezione internazionale di cui al paragrafo 1, lett. c).



Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, si ritiene che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Le Regioni e Province Autonome possono, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.

Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

#### **10. Tutorship**

Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il *tutor* del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

Il referente o tutor del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

#### **11. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite**

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento



ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione e Provincia autonoma.

L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione sono definite dalla Regione e Provincia autonoma.

Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

### **12. Indennità di partecipazione**

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, in relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge, e fatte salve successive norme di finanziamento le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per persone di cui al paragrafo 1, lettera c), le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (*cf.* art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

### **13. Monitoraggio**

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto di Isfol e Italia Lavoro, predispone annualmente un *report* nazionale di analisi e monitoraggio dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.

#### **14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria**

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, le Regioni e Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

A far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e delle presenti Linee Guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92/2012, sempre a far data dall'entrata in vigore della regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le Regioni provvederanno, nell'ambito dei propri atti, ad inserire apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, nel rispetto delle norme nazionali in materia.



ALLESATO A

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 24-01-2013.



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13/007/SRFS/C9

### SCHEMA DI ACCORDO, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, SUL DOCUMENTO RECANTE "LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI"

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'Accordo condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

#### Nell'accordo:

Si propone di inserire alla fine dei CONSIDERATO la seguente frase:

*"la sentenza della Corte Costituzionale n°287 del dicembre 2012 con la quale è stato dichiarata la illeggimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n°138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n°148, ribadendo la competenza normativa residuale delle regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento".*

#### Nelle linee guida:

Alla fine del punto b) del paragrafo 1 si propone l'introduzione della seguente frase:

*"sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali".*

Si propone, inoltre, la sostituzione del terzo comma del paragrafo 12 come segue (in relazione alle modifiche intervenute con l'introduzione dell'ASPI):

*"Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta."*

Alla fine del paragrafo 14 si propone di aggiungere la seguente frase:

*"Le regioni provvederanno, nell'ambito dei propri atti, ad inserire apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, nel rispetto delle norme nazionali in materia"*

Roma, 24 gennaio 2013

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Prof. Ing. Aniello CHITILE)

N. 384 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 13 SET. 2013

IL MESSO  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Paloma IVOLLO)

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Mario Bianchini

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

Si ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rlievi nei termini di legge.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno \_\_\_\_\_

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.)

Copia per

SETTORE Avve. Org. Pers. Pol. Lev. prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE Gestione Econ. Finanz. prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_